



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI"
Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259
D.M. P.I. 28/02/2001
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Prot. n. A26
Circolare Interna n. 26

Erba, 30 settembre 2017

► **Al Gestore d'Istituto**
► **Sito d'Istituto** www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: "Violazione segreto d'ufficio" – Circolare Perenne

Riguardo all'oggetto e sulla base della consolidata esperienza acquisita in materia e nell'ambito dell'Istituto, si ritiene opportuno trascrivere in calce alla presente il testo di un articolo a firma di Maria Carmela Di Giacomo, apparso su di una rivista scolastica specializzata, segnatamente, nel settore giuridico – amministrativo.

Di tale articolo, infatti, si ritiene di poter condividere integralmente contenuto e finalità.

La fattispecie contemplata è quella propriamente attinente al personale docente, cui fa esplicito riferimento l'art. 494 – lett. b) del D. Lgs. 297/94 ma, nella considerazione che il segreto d'ufficio è espressione particolare del più generale dovere di riservatezza, si ricorda che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti a non divulgare informazioni o comunicazioni sui provvedimenti amministrativi o, più genericamente, sugli atti d'ufficio (cfr. allegato). Ciò vale, ovviamente, anche per il personale ATA, anche se il relativo codice disciplinare (art. 95 vigente CCNL – Comparto Scuola) fa riferimento alla violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi. Ne consegue che le corrispondenti sanzioni (e ciò vale per ogni tipologia di personale) sono graduate, a seconda della gravità e dannosità dei comportamenti anomali: da quelle più lievi sino a quelle espulsive.

Per una migliore disamina delle correlazioni fra comportamenti anomali e sanzioni, determinate dalla rilevanza del danno procurato, nonché sulle possibili conseguenze anche sul piano delle responsabilità civili e penali, si fa opportuno rinvio all'allegato stesso.

In questa sede si ritiene comunque opportuno evidenziare alcuni punti nodali della questione:

- *la formulazione normativa risulta alquanto generica, comprensiva di tutta una serie non compiutamente definita di comportamenti trasgressivi. Possono infatti rientrarvi tanto quei comportamenti attinenti a specifiche violazioni commesse nell'esercizio della funzione - docente e non -, quanto quelli relativi alla sfera privata del soggetto ma, comunque, idonei a provocare ripercussioni negative sulla Pubblica*

Amministrazione (o all'Istituto in questione), a causa della connessa caduta di dignità e/o di prestigio;

- *l'obbligo del segreto d'ufficio riguarda, in ogni caso, non solo gli atti definiti «segreti» o formalmente coperti dal “segreto d’ufficio”, ma anche tutti gli atti la cui rivelazione o divulgazione a persone diverse dagli aventi diritto possa produrre danno alla Pubblica Amministrazione e non, o a terzi;*
- *per quel che concerne lo specifico dell’accesso agli atti, stante la vigente normativa, è sufficiente che chi avanzi la richiesta sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta si fondi su tale posizione. Non si richiede, invece, che tale situazione sia necessariamente coincidente con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo. Se così fosse, infatti, si avrebbe solo una ripetizione di un potere, comunque attribuito all’interessato, di ottenere dal giudice i documenti dell’Amministrazione rilevanti per la difesa delle proprie posizioni;*
- *per quanto sopra evidenziato, sarà il genitore di un alunno minorenni a poter chiedere di conoscere il contenuto dei verbali delle operazioni dei Consigli di classe, ma limitatamente alla parte in cui si riferiscono a suo figlio. Dovrà essere, infatti, salvaguardata quella parte degli atti che contiene notizie e/o giudizi su altri alunni della classe.*

Tanto, per debita informazione delle SS. LL., unitamente alla raccomandazione di un’attenta lettura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

E’ punito con la sospensione dall’insegnamento fino al massimo di un mese (con relativa perdita del trattamento economico ordinario), l’insegnante che pone in essere atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione.

Formulazione generica, comprensiva di una serie di comportamenti trasgressivi: vi rientreranno, infatti, tanto quei comportamenti attinenti a specifiche violazioni commesse nell’esercizio della funzione docente, quanto quelli relativi alla sfera privata del soggetto ma, comunque, idonei a provocare ripercussioni negative sulla Pubblica Amministrazione a causa della connessa caduta di dignità e/o di prestigio.

La determinazione temporale della sanzione (da uno a trenta giorni) compete all’autorità disciplinare sulla base delle valutazioni risultanti a conclusione del procedimento disciplinare.

L’art. 494 del D. Lgvo 297/94 dedica specificatamente la lettera b) alla «violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità».

Il segreto d’ufficio è, infatti, considerato espressione particolare del più generale dovere di riservatezza: tutti i pubblici dipendenti sono tenuti a non divulgare informazioni o comunicazioni sui provvedimenti amministrativi o, più genericamente, sugli atti d’ufficio.

Fin dal 1952, il Consiglio di Stato aveva decretato che «incorre nell'infrazione disciplinare, inosservanza del segreto d'ufficio, l'insegnante che rende noti a mezzo della stampa i particolari di una adunanza del Consiglio dei professori, muovendo critiche aspre e violente alla deliberazione e ai membri che l'adottarono».

L'insigne Consesso andò oltre e ravvisò in tale comportamento anche gli estremi di un'altra infrazione, l'insubordinazione, qualificandola «grave». E' evidente che la finalità perseguita (tutela del principio della riservatezza) è compromessa, se non addirittura vanificata, qualora gli stessi componenti degli organi collegiali rendano di pubblico dominio quanto la legge o le disposizioni dell'autorità competente hanno voluto, invece, preservare dalla comune conoscenza.

L'obbligo del segreto d'ufficio riguarda, infatti, non solo gli atti definiti «segreti», ma anche tutti gli atti la cui rivelazione o divulgazione a persone diverse dagli aventi diritto possa produrre danno alla Pubblica Amministrazione (o all'Istituto in questione), o a terzi.

È proprio la valutazione concreta del danno che graduerà, dunque, la responsabilità: diversa sarà la sanzione irrogata se il danno prodotto è stato grave o, peggio ancora, se ha costituito violazione dolosa, commessa, cioè, con la precisa volontà di produrre «quel» risultato antigiuridico.

Dalla violazione del segreto d'ufficio possono derivare anche conseguenze penali, valutate e giudicate in sede penale.

L'art. 24 della L. 7 agosto 90 n. 241 pone la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese (art. 24). Chi può, pertanto, oggi, essere legittimamente ammesso a tale accesso? Chi possiede tutti i requisiti per poter, poi, ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale? Stante la suddetta normativa, è sufficiente che chi avanzi la richiesta sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta si fondi su tale posizione.

Non si richiede, invece, che tale situazione sia necessariamente coincidente con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo. Se così fosse, infatti, si avrebbe solo una ripetizione di un potere, comunque attribuito all'interessato, di ottenere dal giudice i documenti dell'Amministrazione rilevanti per la difesa delle proprie posizioni.

Di conseguenza, sarà il genitore di un alunno minorenni a poter chiedere di conoscere il contenuto dei verbali delle operazioni dei Consigli di classe, ma limitatamente alla parte in cui si riferiscono a suo figlio. Dovrà essere salvaguardata quella parte degli atti che contiene notizie e/o giudizi su altri alunni della classe.

(di Maria Carmela De Giacomo).